


**STUDIO LEGALE CARLO IZZI**

VIA SENERCHIA, 2  
TEL. 0865/290803 - FAX 0865/418608  
86170 ISERNIA

AVV. CARLO IZZI  
SPECIALIZZATO IN DIRITTO DEL LAVORO,  
SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

AVV. IVANA DI SCHIAVI  
AVV. ST. MASSIMILIANO MARUCCI  
DOTT. LUCA LEMMO  
DOTT.SSA MARINA PERPETUA



**TRIBUNALE DI ISERNIA**

**MAGISTRATURA DEL LAVORO**

\*\*\*\*\*

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**PER**

**Dettori Deborah** nata a Castel di Sangro (AQ) il 27.08.1977 e residente in Isernia (IS) alla Via Colle del Varco - C.F. DTTDRH77M67C096U - rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Carlo Izzi - C.F. ZZICRL74S16L725Y- e con lui elettivamente domicilia in Isernia alla Via Senerchia n.2 il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo fax al seguente n. 0865.418608 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: [avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona  
del Ministro p.t.,**



Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in persona del Dirigente  
p.t.,

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio IV – Ambito  
Territoriale per la Provincia di Isernia, in persona del Dirigente p.t.,

**RESISTENTI**

**E NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti inseriti nelle classi di concorso AAAA – EEEE delle  
graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani  
per gli anni scolastici 2014/2017.

**LITISCONSORTI**

\*\*\*\*\*

**FATTO**

1. L'odierna ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale  
nell'anno scolastico 1995/1996, presso l'Istituto Statale Magistrale di  
Isernia. (*doc. all. n.1*)
2. La sig.ra Dettori attualmente è insegnante precaria, abilitata alla  
professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale  
conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e inserita nelle graduatorie di circolo e  
di istituto di II fascia, relativamente alle classi di concorso Scuola  
dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), ossia nelle graduatorie  
utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per  
l'assunzione a tempo indeterminato. (*doc. all. n.2*)
3. La ricorrente ha, altresì, diritto ad essere inclusa, per le classi di  
concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria),  
nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive



dell'Ambito Territoriale di Isernia, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti attualmente banditi dal MIUR.

4. Tuttavia, come si spiegherà ampiamente in seguito, il Decreto Ministeriale n.235 del 01.04.2014 (*doc. all. n.3*), recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

5. Infatti tale D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, concedendo, così, tale facoltà esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa, e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*".

6. Più precisamente, il D.M. 235/2014, stabilisce, all'art. 9, commi 2 e 3, che la domanda (di permanenza, aggiornamento e/o trasferimento) "dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web", e all'art. 10 che "è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto all'art. 9, commi 2 e 3".

7. La piattaforma web denominata "*Istanze on line*", tuttavia, non riconoscendo il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'a.s. 2001/20012, quale titolo valido ai fini all'inserimento nelle graduatorie ad



esaurimento, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

8. Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/14, dunque, impediva e impedisce attualmente alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

9. Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]" con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (*ante* 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento. (*doc. all. n.4*)

9. In seguito alla pronuncia della predetta sentenza, che ha annullato parzialmente il D.M. 235/2015 nella parte dichiarata illegittima, l'odierna ricorrente in data 3.12.2015 ha provveduto ad inviare, tramite lo scrivente legale, una richiesta agli Enti resistenti, al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di



concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria)  
per la Provincia di Isernia (doc. all. n.5)

10. L'anzidetta richiesta è risultata essere, ad oggi, priva di alcun riscontro, sicché si rende necessario adire il Tribunale per i seguenti

**MOTIVI DI DIRITTO**

**I**

**IN VIA PRELIMINARE**

**GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO**

Preliminarmente si precisa che alcun dubbio può sussistere circa l'individuazione della giurisdizione dell'attuale controversia in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, infatti, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i più recenti precedenti giurisprudenziali a riguardo:

*- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014: "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività*



autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

- **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014:** "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.";

- **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014:** "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall'art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013:** "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali" (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013).



Tale consolidata giurisprudenza è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"*.

\*\*\*\*\*

## **II** **NEL MERITO**

### **IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI.**

#### **LA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO E IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO PER TUTTI I DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE.**

Ai fini della disamina della questione in oggetto è opportuna una breve analisi circa il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dall'art. 399 del D.Lgs.297/94, così come sostituito dall'art.1 L.124/99 che, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola.

L'art.399 stabilisce che *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401"*.



L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene attraverso un doppio canale, ossia per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e sono articolate in tre fasce: la prima, riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli; la seconda, riservata ai docenti che, alla data di entrata in vigore della L.124/99, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli; e la terza, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli già inseriti, alla data di entrata in vigore della L.124/99, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia, in seguito alle disposizioni di cui alla L.143/04 e succ. mod., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento.

Successivamente l'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, con il dichiarato intento di *"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha ridefinito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito





l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato. È stato dunque conseguentemente impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento.

Nella fattispecie, la ricorrente ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima della descritta trasformazione.

\*\*\*\*\*

### III

**IL RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA O DI ISTITUTO  
MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 COME  
TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.  
LA SENTENZA 1973/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO.**

Dopo aver illustrato l'assetto normativo relativo alle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

Il "Diploma Magistrale" è stato istituito in Italia con il Regio Decreto del 06.05.1923 n.1054, il quale all'art.53 prevedeva che *"l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali"*.

In seguito, il D.Lgs. 297/94, prevedeva, all'art. 194, abrogato dalla L.226/05, che *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)"*.



Prevedeva poi, all'art. 197, che *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*.

Il Decreto Interministeriale del 10.03.1975, denominato *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"*, perfettamente in linea con le disposizioni che sanciscono il riconoscimento del valore abilitante per i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, all'art.2 comma 1 espressamente recita *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 o comunque conseguiti entro l'anno 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale (...)"*. Già nelle premesse del citato DM, a riprova di quanto affermato, si legge: *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 e in particolare l'art. 194 comma 1 e l'art. 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*. Ancora, all'art. 3, comma 1, chiaramente stabilisce anche: *"In relazione alla soppressione dei corsi*



triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Successivamente, con il DPR n.323 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 323/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, quale è anche la ricorrente, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.



Infine, a conferma dell'assetto normativo sopra delineato, è stato pubblicato il recente DPR del 25.03.2014 col quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato recepito nella sua interezza nel DPR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014, che ha definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, i titoli di studio attribuiti dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, n. 03813/2013 del 11.09.2013).

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015. (vedi doc. all. n.4)



Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017. A parere del Consiglio di Stato, infatti, "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015). (doc. all. n. Da quanto sopra illustrato risulta chiaro che il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:



- nella scuola dell'infanzia (classe di concorso AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- nella scuola primaria (classe di concorso EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Come già detto in precedenza, in seguito alla sentenza n.1973 del 2015 la ricorrente ha inoltrato richiesta per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria). (*vedi doc. all. n.5*), ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

\*\*\*\*\*

#### IV

### **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA - VIOLAZIONE DELL'ART.3 COST. - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Dal complessivo quadro della posizione della ricorrente, così come sopra esposto, appare evidente come quest'ultima sia stata di fatto discriminata irragionevolmente rispetto ad altri colleghi abilitati all'insegnamento al pari della ricorrente (ad esempio gli abilitati SSIS) ma che, al contrario della ricorrente, sono tutti di diritto confluiti nelle c.d. GAE (graduatorie ad esaurimento), in precedenza denominate graduatorie permanenti. Ne consegue l'illegittimità di una siffatta arbitraria ed illogica esclusione ed il diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento nella GAE.



Per quanto detto ed argomentato, è palese nel caso di specie non solo la violazione della disciplina in materia, che prevede il diritto degli insegnanti abilitati ad essere inseriti nelle GAE, ma soprattutto la violazione del principio fondamentale di uguaglianza costituzionalmente garantito e la irragionevole disparità di trattamento perpetrata a danno della ricorrente, nella misura in cui ad altri colleghi abilitati è stato riconosciuto il diritto di iscrizione nelle GAE, mentre la stessa possibilità viene negata ad altri docenti che, come la ricorrente, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento, seppure attraverso un diverso canale formativo (Diploma Magistrale entro l'a.s.2001/02).

Pertanto, appare pienamente sussistente il diritto dell'odierna ricorrente ad essere iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata ai sensi dell'art. 409 s.s. c.p.c.

#### **CHIEDE**

che il Tribunale di Isernia - in funzione di Giudice del Lavoro- voglia fissare, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, con decreto l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

##### **IN VIA PRINCIPALE**

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA'  
CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**



A) DEL D.M. n.235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON HA CONSENTITO ALLA RICORRENTE DI PRESENTARE DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA PER LE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE);

B) DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ISERNIA, CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE), VALIDE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2017, RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE NELLA PARTE D'INTERESSE, OSSIA NELLA PARTE IN CUI NON CONTEMPLANO L'INSERIMENTO DELLA RICORRENTE;

1) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ISERNIA CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) DI III FASCIA VALIDE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2017, NELLA POSIZIONE DERIVANTE DAL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE ALLA MEDESIMA APPLICANDO LA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PREVISTA PER LA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (ALL. N.2 AL D.M. 235/14)

2) PER L'EFFETTO, CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA E REAGIONE, AD EMANARE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NECESSARI A CONSENTIRE L'INSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ISERNIA, CLASSE DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) III FASCIA, CON DECORRENZA DALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER GLI ANNI 2014/2017 O, IN SUBORDINE, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE, CON OGNI CONSEGUENZIALE PRONUNCIA.





3) CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI LITE DA DISTRARSI IN FAVORE DEL PROCURATORE DICHIARATOSENE SIN D'ORA ANTISTATARIO.

\*\*\*\*\*

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

\*\*\*\*\*

#### AI FINI ISTRUTTORI

SI ESIBISCONO E DEPOSITANO IN COPIA I SEGUENTI DOCUMENTI (CON ESPRESSA RISERVA IN CASO DI CONTESTAZIONE DI ESIBIRNE GLI ORIGINALI):

- 1) copia conforme Diploma di maturità magistrale della ricorrente;
- 2) stralcio Graduatorie di Istituto II fascia Personale Docente Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia;
- 3) D.M. 235/2014 con relativi allegati;
- 4) sentenza n.1973/15 del Consiglio di Stato;
- 5) richiesta - atto di diffida del 03.12.2015 di inserimento della ricorrente nella graduatorie ad esaurimento - III fascia - per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria) per la Provincia di Isernia con relativi avvisi di ricevimento pec;
- 6) decreto di pubblicazione Albo graduatorie ad esaurimento definitive-Triennio 2014/17;
- 7) graduatoria Ruolo III fascia classe di concorso Scuola dell'Infanzia;
- 8) graduatoria Supplenze III fascia classe di concorso Scuola dell'Infanzia;
- 9) graduatoria Ruolo III fascia classe di concorso Scuola Primaria;
- 10) graduatoria Supplenze III fascia classe di concorso Scuola Primaria;
- 11) autocertificazione stato reddituale della ricorrente;
- 12) dichiarazione dei redditi del nucleo familiare della ricorrente.

\*\*\*\*\*



Ai fini dell'assoggettamento al contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9, comma 1-bis, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito complessivo della ricorrente non è superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del precitato D.P.R. e pertanto il presente procedimento - di valore indeterminabile - è esente da qualsiasi versamento di contribuzione vertendosi in materia di lavoro.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procure in calce al presente ricorso,

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Isernia per le classi concorsuali AAAA ed EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento



definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

\*\*\*\*\*

#### RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area*



*tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

\*\*\*\*\*

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA**

#### **AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici*



*2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Isernia";*

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Isernia, 15.01.2016

Salvis Juribus.

avv. Carlo Izzi

